

Indicazioni relative all'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

Sezione 2: Disposizioni speciali
Art. 11 Spostamento del periodo della domenica

OLL 2

Art. 11

Articolo 11

Spostamento del periodo della domenica

Il periodo della domenica giusta l'articolo 18 capoverso 1 della legge può essere anticipato o differito di tre ore al massimo.

Lo spazio temporale che comprende la domenica può essere anticipato o differito di tre ore al massimo. Ciò significa che la domenica può andare dalle 20 di sabato alle 20 di domenica, oppure dalle 2 di

domenica alle 2 di lunedì. Un tale spostamento non compromette in alcun modo la durata della domenica libera che, in ogni caso, deve essere accordata immediatamente dopo il riposo giornaliero.